

Statuto dell'Associazione SEND ETS

Titolo 1 - Denominazione e sede

Articolo 1

A norma del D. Lgs. 117/2017 (nel prosieguo del presente statuto anche citato come CTS quale acronimo di Codice del Terzo Settore), del D. Lgs. 460/97, nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia, è costituita l'associazione denominata "SEND - Ente del Terzo Settore", di seguito denominata "Associazione". L'Associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.

La denominazione sociale dell'Associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione "Enti del Terzo Settore" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" e diventerà "SEND Ente del Terzo Settore".

Articolo 2

L'Associazione ha sede a Palermo in via Roma 194. Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria. Essa potrà, con delibera degli Organismi Direttivi, istituire sedi secondarie ed esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale ed estero.

L'Associazione ha durata illimitata e può cessare per delibera dell'Assemblea straordinaria.

L'Associazione non ha fine di lucro, è apartitica e aconfessionale. Gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui agli artt. 4, 5 e 6.

Titolo 2 - Statuto

Articolo 3

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al Codice Civile.

Titolo 3 - Finalità e attività dell'Associazione

Articolo 4

Scopo dell'Associazione è promuovere pratiche di cambiamento sociale, fondate sull'agire collettivo volte a creare una società più giusta, inclusiva, sostenibile e rispettosa delle differenze.

L'Associazione incoraggia la creazione di relazioni di comunità basate sulla cooperazione, il mutualismo, l'autorganizzazione dal basso e la solidarietà. In questo senso sviluppa azioni di welfare comunitario volte a realizzare il diritto al reddito e al lavoro dignitoso e sicuro, il diritto ad un'istruzione e una formazione gratuita e di qualità, la tutela dei beni comuni, la valorizzazione delle differenze e la libera circolazione delle persone per un'Europa senza frontiere.

Sempre dalla parte dei più fragili, l'Associazione opera in un'ottica di apprendimento e orientamento lungo l'arco di tutta la vita, strutturando percorsi di inclusione sociale volti allo sviluppo delle risorse personali e professionali, agendo, prioritariamente, ma non esclusivamente, a favore di donne, studenti e studentesse di tutte le età, migranti, disabili, NEET, disoccupati e inoccupati, detenuti ed ex detenuti, persone a rischio di discriminazione per il proprio orientamento sessuale, Rom Sinti e Caminanti.

L'Associazione promuove attività di apprendimento in mobilità, scambio di buone prassi e trasferimento di innovazione, ponendosi come luogo di interconnessione tra il contesto locale e quello Europeo e Mediterraneo, e costruendo alleanze strategiche con attori esteri, pubblici e privati, che ne condividano i valori e le finalità.

Articolo 5 - Attività di interesse generale

L'Associazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del CTS, tra cui:

1. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5 lettera a del CTS);
2. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 lettera d del CTS);
3. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5 lettera l del CTS);
4. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate, con disabilità, beneficiarie di protezione internazionale o senza fissa dimora, di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (art. 5 lettera p del CTS);
5. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (art. 5 lettera r del CTS);
6. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (art. 5 lettera v del CTS);



Handwritten signatures and initials are present to the right of the stamp, including a large 'D' and several other stylized marks.

7. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5 lettera w del CTS);

8. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5 lettera z del CTS).

Articolo 6 - Attività diverse

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione potrà inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie utili alla realizzazione dei propri scopi sociali, collaborando anche con altre associazioni e/o enti nazionali e internazionali che svolgono attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali essa potrà compiere tutte le operazioni comunque connesse ai propri scopi, compresa la possibilità di affidare a propri soci specifici incarichi retribuiti nel rispetto delle vigenti norme di legge per conto e nell'interesse dell'Associazione stessa. Per il perseguimento dei suoi scopi l'Associazione potrà inoltre stipulare convenzioni con professionisti specializzati, assumere personale e instaurare rapporti di collaborazione professionale nei limiti della normativa vigente.

Parimenti l'Associazione potrà mettere in atto, nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge in materia, attività anche a rilevanza commerciale qualora siano strettamente connesse alla realizzazione degli scopi sociali indicati nel presente Statuto. L'Associazione potrà, quindi, compiere operazioni immobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere la partecipazione ad associazioni analoghe.

Articolo 7 - Raccolta Fondi

L'Associazione può esercitare a norma dell'articolo 7 del CTS, l'attività di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Titolo 4 - Soci

Articolo 8 - Soci

Ci sono 2 categorie di soci:

- Soci fondatori. Sono soci fondatori i soggetti che hanno preso parte e firmato l'Atto Costitutivo;
- Soci ordinari. Sono soci ordinari i soggetti o gli enti che aderiscono all'Associazione secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota annuale stabilita dallo stesso.

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Articolo 9 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro soci. Il Consiglio Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annuale. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una

[Handwritten signatures and initials]

apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intransmissibili e non rivalutabili.

Articolo 10 - Diritti e doveri dei soci

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- e il dovere di:
- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Titolo 5 – Organi dell'Associazione

Articolo 11 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo.

Tutte le cariche sociali sono elette e assunte a titolo gratuito.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 12 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail e/o lettera cartacea, ai recapiti risultanti dal libro dei soci, oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 13 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 14 - Validità dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

[Handwritten signatures and initials]

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

Anche per l'Assemblea straordinaria, la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima. Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Articolo 15 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore e non superiore a 3 nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi. Dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 5 mandati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del CTS, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- 3) predisporre il bilancio di esercizio, preventivo, e l'eventuale bilancio sociale;
- 4) deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione dei soci;
- 5) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- 6) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione non spettanti all'Assemblea dei soci;
- 7) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- 8) decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione ad attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal/la Presidente/essa o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola almeno 2 volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche solo da un consigliere. La parità di voti comporta la reiezione dei voti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da comunicarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 16 - Presidente/ssa

Il/la Presidente/ssa ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei/I soci/e del Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il/la Presidente/ssa dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere rieletto per altri 10 mandati. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il/la Presidente/ssa convoca l'Assemblea per l'elezione del/la nuovo/a Presidente/ssa e del Consiglio Direttivo.



Handwritten signatures and initials are visible to the right of the stamp, including 'GA', 'SS', 'SA', 'AP', and 'MY'.

Il/la Presidente/ssa svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il/la Vicepresidente/ssa sostituisce il/la Presidente/ssa in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato/a nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 17 - Organo di controllo

È nominato nei casi previsti dall'Articolo 30 del D. Lgs. 117/2017. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 21.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 18 - Organo di Revisione legale dei conti

Al superamento dei limiti contemplati dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione dovrà nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, fatto salvo quanto previsto dall'art. 30 comma 6 del D.Lgs. 117/2017. La nomina è altresì obbligatoria quando siano costituiti patrimoni destinati a uno specifico affare di cui all'art. 10 del del D.Lgs. 117/2017.

Titolo 6 - Patrimonio ed esercizio finanziario

Articolo 19 - Patrimonio

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è così costituito:

- dei beni mobili e immobili, di qualsiasi natura, di proprietà dell'Associazione;
- da contributi, proventi, erogazioni liberali, donazioni, eredità e lasciti;
- fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di esercizio.

Sono fonti di finanziamento dell'Associazione:

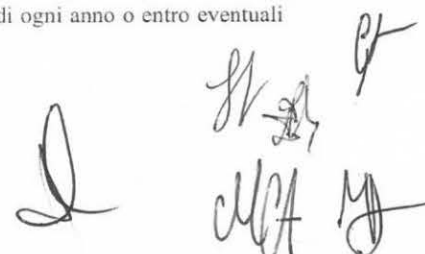
- quote associative;
- i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- i proventi di eventuale attività commerciale;
- i proventi delle iniziative deliberate dagli Organi Direttivi;
- i contributi offerti dagli associati e da terzi soggetti e/o enti. Tali contributi, per disposizione dell'oblatore, possono avere una destinazione specifica;
- le donazioni e i lasciti in genere ricevuti da soggetti e/o Enti;
- i contributi pubblici o privati, le erogazioni e donazioni in genere finalizzate alle attività, le sponsorizzazioni e la raccolta pubblicitaria;
- i finanziamenti pubblici e privati a qualsiasi titolo ottenuti per la realizzazione di attività;
- ogni mezzo che non sia in contrasto con il regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

Le quote associative sono annualmente stabilite dal Consiglio direttivo, così come gli eventuali contributi straordinari. Il Consiglio Direttivo decide sulla migliore utilizzazione del patrimonio e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 20 - Esercizio Sociale, Scritture Contabili e Bilancio

L'esercizio sociale ha durata compresa tra il giorno 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Di esso va redatto un bilancio formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione) e relazione di missione o, alternativamente, qualora ne ricorrano i presupposti, un rendiconto nelle forme semplificate previste dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

In caso di proventi da attività diverse, il Consiglio Direttivo, documenta il carattere secondario e strumentale delle stesse, mediante annotazione nella relazione di missione o in calce al rendiconto per cassa o nelle note integrative di Bilancio. I rendiconti e/o i bilanci di cui agli artt. 13 e 14 del del D.Lgs. 117/2017 e i rendiconti delle raccolte fondi, inerenti all'esercizio precedente, devono essere depositati al RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno o entro eventuali differenti termini che potranno essere previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.



Il Consiglio Direttivo è tenuto al rispetto degli eventuali termini di legge, ove previsti, per la predisposizione dei suddetti documenti e la trasmissione all'Assemblea ordinaria dei soci per le relative delibere. Gli eventuali avanzi di gestione, non possono in nessun caso essere ripartiti tra gli associati, nemmeno in forma indiretta e devono essere impiegati ai fini della realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 21 - Bilancio Sociale

Laddove vengano conseguiti in un esercizio ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro, l'Associazione dovrà provvedere alla redazione e al deposito presso il RUNTS del Bilancio Sociale, che dovrà essere pubblicato sul sito dell'Associazione, seguendo le linee guida adottate con Decreto ministeriale.

Titolo 7 - Modifica dello Statuto e scioglimento

Articolo 22 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. In caso di scioglimento, fino alla vigenza della normativa antecedente alla piena entrata in vigore del CTS, in materia, si farà riferimento a quanto disposto dall'art. 9 del decreto stesso. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Articolo 23 - Modifiche statutarie

Eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di due terzi dei soci e a maggioranza dei presenti.

Titolo 8 - Disposizioni finali

Articolo 24 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.

Palermo, 24/01/2022

1) Elena Milio Elena Milio

2) Loriana Cavaleri Loriana Cavaleri

3) Massimiliano Dellutri Massimiliano Dellutri

4) Maria Cristina Alga Maria Cristina Alga

5) Lara Salomone Lara Salomone

6) Giuliana Zaffuto Giuliana Zaffuto

